



Dott. Luca Bonafede
NOTAIO

Repertorio n. 16994

Raccolta n. 12575

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno otto del mese di agosto
(08.08.2025).

Nel mio studio in Palermo, via Torrearsa n.24.

Innanzitutto a me Dottor LUCA BONAFEDE, Notaio in Palermo, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Palermo e Termini Imerese

sono presenti i signori

- **GASPARRO Marco**, nato il 19 maggio 1990 a Palermo, residente ad Isola delle Femmine (PA) Via Amerigo Vespucci 10, codice fiscale: GSP MRC 90E19 G273F;

- **SALZANO Alfonso**, nato il 24 gennaio 2001 a Palermo, ivi residente Viale delle Tre Grazie n.34, codice fiscale: SLZ LNS 01A24 G273E;

- **CORRAO Federica**, nato il giorno 11 dicembre 1995 a Palermo, residente a Monreale (PA) Via Ponte Parco n.47/4, codice fiscale: CRR FRC 95T51 G273L;

- **LOJACONO Claudia**, nata il 22 maggio 1960 a Palermo, ivi residente Via Dodici Gennaio n.9, codice fiscale: LJC CLD 60E62 G273J;

- **BUTTICÈ Lucia**, nata il 15 giugno 1985 a Palermo, ivi residente Via Giovan Battista Siragusa n.2, codice fiscale: BTT LCU 85H55 G273X;

- **VALENTINO Maria Clorinda**, nata il 6 giugno 1966 a Palermo, residente ad Isola delle Femmine (PA) Via Pino Fortini n.44, codice fiscale: VLN MCL 66H46 G273V;

- **BATTISTELLO Sara**, nata il 4 giugno 1990 a Marostica (VI), residente a Palermo Via Milano n.51, codice fiscale: BTT SRA 90H44 E970N.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) COSTITUZIONE

Art.1) È costituita dai signori **GASPARRO Marco**, **SALZANO Alfonso**, **CORRAO Federica**, **LOJACONO Claudia**, **BUTTICÈ Lucia**, **VALENTINO Maria Clorinda** e **BATTISTELLO Sara** - ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e del Codice Civile - l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva dilettantistica denominata **"ETOLOGANDO Associazione di Promozione Sociale ASD"**, in forma abbreviata **"ETOLOGANDO APS ASD"**.

Il numero dei soci fondatori risulta di n. 7 (sette) persone, soddisfacendo così il requisito del numero minimo dei soci dell'associazione di promozione sociale.

Art.2) SEDE

Art.2) L'Associazione ha sede in Palermo, Via Ignazio Gioè snc.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesi-

Registrato presso
l'Agenzia delle Entrate Ufficio di
Palermo

il 8 agosto 2025

al n. 29493

mo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea degli associati e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.3) SCOPI E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;
- b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e religiose;
- c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;
- e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;
- f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;
- g) sostiene e promuove l'integrazione delle persone straniere, con background migratorio, cittadine e/o provenienti da paesi terzi, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive allo scopo promosse;
- h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi;
- i) promuove l'inclusione e la coesione sociale e comunitaria, nonché la tutela dei bisogni essenziali delle fasce più vulnerabili della popolazione

L'Associazione potrà svolgere:

A. Attività cinofile

- Educazione cinofila di base e avanzata;
- Addestramento per attività sociali, educative, sportive e civili;
- Riabilitazione comportamentale e sostegno alla relazione uomo-cane;
- Asilo diurno cinofilo, pensione, servizi di accoglienza e gestione temporanea;
- Consulenze etologiche e comportamentali, anche domiciliari;
- Organizzazione di eventi, workshop, seminari, incontri a tema;
- attività acquatiche (es. splash dog, water games, nuoto, riabilitazione in acqua).

B. Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

In conformità con le Linee Guida Nazionali per gli IAA (Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015), l'associazione può progettare, organizzare e realizzare:

- Terapie Assistite con Animali (TAA);
- Educazione Assistita con Animali (EAA);
- Attività Assistite con Animali (AAA), coinvolgendo diverse specie animali (es. cani, gatti, cavalli, asini, conigli, roditori, uccelli ecc.) in ambito scolastico, educativo, sanitario e sociale.

Può costituire e coordinare équipe multidisciplinari e operare in collaborazione con strutture pubbliche o private.

C. Ulteriori attività istituzionali o strumentali

- Progetti di inclusione sociale, educazione ambientale, cittadinanza attiva e benessere relazionale;
- Attività editoriali, comunicazione e divulgazione (siti, pubblicazioni, podcast, ecc.);
- Progetti educativi e sociali;
- Collaborazioni con enti pubblici/privati;
- Promozione culturale della relazione uomo-animale;
- Interventi di sensibilizzazione ambientale e gestione di orti e spazi verdi in aree urbane, periurbane e extraurbane;
- Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- Creazione e gestione di fattorie didattiche;
- Organizzazione di manifestazioni e manifestazioni culturali (festival, convegni, seminari, mostre ecc.);
- Progettazione partecipata con le comunità locali;
- Tutte le attività coerenti con le finalità associative, ammesse dalla normativa vigente.

L'Associazione può aderire o collaborare, anche stabilmente, con enti pubblici o privati, associazioni professionali, federazioni, organismi tecnici o professionali - nazionali e internazionali - che perseguano scopi affini o complementari. In particolare, potrà instaurare sinergie con realtà operanti negli ambiti della cinofilia, etologia, Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), formazione, sanità, scuola e settore sociale.

Tali collaborazioni potranno riguardare:

- Progetti condivisi;
- Percorsi formativi;
- Iniziative culturali e divulgative;
- Accreditalamento reciproco di competenze, titoli o esperienze.

Potrà procedere alla:

- Promozione e organizzazione di attività cinotecniche riconosciute dal CONI e/o EPS affiliati;
- Preparazione e partecipazione a discipline sportive cinofile (es. agility, obedience, retrieving, ricerca, ecc.);
- Educazione motoria con il cane e attività inclusive con valenza sportiva;
- Gestione di impianti e centri sportivi cinofili.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di Promozione e pratica di attività cinotecniche riconosciute dal CONI e/o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) affiliati.

Potrà procedere alla preparazione e partecipazione a discipline sportive con il cane (es. agility, obedience, dog dance, mantrailing, retrieving, ecc.), educazione motoria con il cane e attività inclusive e relazionali a valenza sportiva.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- lett.a) Interventi e servizi sociali (L. 328/2000, L. 104/1992, L. 112/2016)
- lett.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett.e) tutela dell'ambiente, degli animali e prevenzione del randagismo;
- lett.f) valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett.k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lett.t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- lett.z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività:

- Vendita di prodotti per animali (mangimi, guinzagli, giochi, accessori, prodotti naturali ecc.);
- Produzione e commercializzazione artigianale di oggetti e strumenti per il benessere animale;
- Gestione di eventuali punti vendita, shop, fiere o spazi promozionali in linea con le finalità associative;

Qualsiasi altra attività ammessa per legge, in linea con la normativa nazionale e regionale in materia di ETS, ASD e IAA. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.4) DURATA

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Art. 5) ESERCIZIO SOCIALE

Art.5) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventicinque (31.12.2025).

Art.6) ISCRIZIONE SOCI

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a far parte dell'Associazione sarà stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art.7) CONSIGLIO DIRETTIVO

I comparenti tutti riuniti in assemblea nominano il primo Consiglio Direttivo nelle persone dei signori **GASPARRO Marco, SALZANO Alfonso, CORRAO Federica e LOJACONO Claudia**, e precisamente:

- alla carica di Presidente **GASPARRO Marco**;
- alla carica di Vice Presidente **SALZANO Alfonso**;
- alla carica di segretario **CORRAO Federica**;
- alla carica di tesoriere **LOJACONO Claudia**;
- alla carica di Consigliere: **Sara Battistello, Lucia Butticè, Maria Clorinda Valentino**.

I comparenti dichiarano di accettare la carica e di non incorrere in alcuna causa di incompatibilità indicata dalla legge.

Art.8) RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Art.9) SPESE

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Art.10) STATUTO

L'Associazione si intende costituita sotto la osservanza di quanto disposto e convenuto nel presente atto costitutivo e nello Statuto associativo che, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, al presente atto si allega sotto lettera "A", al quale si fa espresso riferimento e rinvio per quanto attiene ogni norma e condizione che debbono regolare la vita associativa.

Art.11) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I comparenti, edotti da me Notaio, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 e del Regolamento UE n.679/2016, mi conferiscono il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia e da me completato su quattro fogli dei quali si occupano tredici pagine è stato da me letto ai comparenti che lo approvano.

È sottoscritto alle ore tredici (h. 13,00).

F/to: Gasparro Marco - Maria Clorinda Valentino - Claudia Lojacono - Sara Battistello - Federica Corrao - Salzano Alfonso - Lucia Butticè - Luca Bonafede.

	STATUTO	
	"ETOLOGANDO Associazione di Promozione Sociale ASD"	
	<u>PREMESSA</u>	
	È costituita l'Associazione "ETOLOGANDO Associazione di Promozione Sociale ASD", in forma abbreviata "ETOLOGANDO APS ASD", avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione"). L'Associazione "ETOLOGANDO APS ASD", nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative. L'Associazione "ETOLOGANDO APS ASD" accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano	

Paralimpico (C.I.P.).

Art.1 Denominazione sociale

L'Associazione assume la denominazione di **"ETOLOGANDO APS ASD"** (d'ora in avanti detta anche Associazione).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art.2 - Scopi e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

a) promuove la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di quelli che praticano sport, sollecitando l'interlocuzione sociale per la migliore ed equa gestione degli impianti sportivi pubblici;

b) promuove la cooperazione culturale, il servizio civile e ogni altra attività di difesa delle libertà civili e

religiose;

c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in particolare sportivo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza attraverso le discipline sportive di ambiente, che coniugano l'esperienza motorio-agonistica con la sensibilità ecologica;

e) promuove sani stili di vita attivi e sostenibili, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, finalizzate al contrasto della sedentarietà e alla proposta di modelli sportivi adattati alle esigenze di tutti e di ciascuno e alle diverse fasce di età;

f) si propone di indirizzare i giovani alle attività di conoscenza e di apprendimento attraverso lo sport al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di apprendimento non formale;

g) sostiene e promuove l'integrazione delle persone straniere, con background migratorio, cittadine e/o provenienti da paesi terzi, in particolare minori, accogliendoli nel proprio circuito associativo quali soggetti portatori di diritti, nel rispetto delle norme vigenti, anche grazie all'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive

allo scopo promosse;

h) promuove la cultura dell'innovazione nella promozione sportiva, al fine di valorizzare l'impegno giovanile, mediante percorsi di sperimentazione e di cooperazione a tutti i livelli associativi;

i) promuove l'inclusione e la coesione sociale e comunitaria, nonché la tutela dei bisogni essenziali delle fasce più vulnerabili della popolazione

L'Associazione potrà svolgere:

A. Attività cinofile

- Educazione cinofila di base e avanzata;
- Addestramento per attività sociali, educative, sportive e civili;
- Riabilitazione comportamentale e sostegno alla relazione uomo-cane;
- Asilo diurno cinofilo, pensione, servizi di accoglienza e gestione temporanea;
- Consulenze etologiche e comportamentali, anche domiciliari;
- Organizzazione di eventi, workshop, seminari, incontri a tema;
- attività acquatiche (es. splash dog, water games, nuoto, riabilitazione in acqua).

B. Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

In conformità con le Linee Guida Nazionali per gli IAA (Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015), l'associazione può

progettare, organizzare e realizzare:

- Terapie Assistite con Animali (TAA);
- Educazione Assistita con Animali (EAA);
- Attività Assistite con Animali (AAA), coinvolgendo diverse specie animali (es. cani, gatti, cavalli, asini, conigli, roditori, uccelli ecc.) in ambito scolastico, educativo, sanitario e sociale.

Può costituire e coordinare équipe multidisciplinari e operare in collaborazione con strutture pubbliche o private.

C. Ulteriori attività istituzionali o strumentali

- Progetti di inclusione sociale, educazione ambientale, cittadinanza attiva e benessere relazionale;
- Attività editoriali, comunicazione e divulgazione (siti, pubblicazioni, podcast, ecc.);
- Progetti educativi e sociali;
- Collaborazioni con enti pubblici/privati;
- Promozione culturale della relazione uomo-animale;
- Interventi di sensibilizzazione ambientale e gestione di orti e spazi verdi in aree urbane, periurbane e extraurbane;
- Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- Creazione e gestione di fattorie didattiche;
- Organizzazione di manifestazioni e manifestazioni culturali (festival, convegni, seminari, mostre ecc.);
- Progettazione partecipata con le comunità locali;

- Tutte le attività coerenti con le finalità associative, ammesse dalla normativa vigente.

L'Associazione può aderire o collaborare, anche stabilmente, con enti pubblici o privati, associazioni professionali, federazioni, organismi tecnici o professionali - nazionali e internazionali - che perseguano scopi affini o complementari.

In particolare, potrà instaurare sinergie con realtà operanti negli ambiti della cinofilia, etologia, Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), formazione, sanità, scuola e settore sociale.

Tali collaborazioni potranno riguardare:

- Progetti condivisi;
- Percorsi formativi;
- Iniziative culturali e divulgative;
- Accreditalamento reciproco di competenze, titoli o esperienze.

Potrà procedere alla:

- Promozione e organizzazione di attività cinotecniche riconosciute dal CONI e/o EPS affiliati;
- Preparazione e partecipazione a discipline sportive cinofile (es. agility, obedience, retrieving, ricerca, ecc.);
- Educazione motoria con il cane e attività inclusive con valenza sportiva;
- Gestione di impianti e centri sportivi cinofili.

Nel perseguimento delle finalità di cui sopra, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2021 e del D.lgs. n. 117 del 2017,

l'associazione organizza e gestisce, in via principale, attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento all'attività di Promozione e pratica di attività cinotecniche riconosciute dal CONI e/o dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS) affiliati.

Potrà procedere alla preparazione e partecipazione a discipline sportive con il cane (es. agility, obedience, dog dance, mantrailing, retrieving, ecc.), educazione motoria con il cane e attività inclusive e relazionali a valenza sportiva.

In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può altresì operare, nel rispetto delle proprie finalità sportive e di promozione sociale, nei seguenti settori di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117/2017:

- lett.a) Interventi e servizi sociali (L. 328/2000, L. 104/1992, L. 112/2016)

- lett.d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- lett.e) tutela dell'ambiente, degli animali e prevenzione del randagismo;

- lett.f) valorizzazione del patrimonio culturale e

paesaggistico;

- lett.i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- lett.k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- lett.t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- lett.z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può altresì svolgere le proprie attività anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di

lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, a titolo esemplificativo e non esaustivo potrà svolgere le seguenti attività:

- Vendita di prodotti per animali (mangimi, guinzagli, giochi, accessori, prodotti naturali ecc.);
- Produzione e commercializzazione artigianale di oggetti e strumenti per il benessere animale;
- Gestione di eventuali punti vendita, shop, fiere o spazi promozionali in linea con le finalità associative;

Qualsiasi altra attività ammessa per legge, in linea con la normativa nazionale e regionale in materia di ETS, ASD e IAA.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art.3 - Durata e Sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

Art.4 - Ammissione degli Associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il

diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art.5) - Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della

quota associativa, se prevista;

- frequentare i locali dell'Associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;

- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art.16;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art.6 - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- morte;

- recesso, formalizzato per iscritto;

- mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dalla scadenza;

- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o comportamenti contrari alle finalità associative,

previa contestazione e possibilità di difesa.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.7 - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Può essere riconosciuto un compenso ai membri dell'Organo di controllo - ove nominato - ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art.8 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, pec o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale,

sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.9 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- b) nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art.10 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art.11 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art.12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere

revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

a) amministra l'Associazione,

b) attua le deliberazioni dell'assemblea,

c) predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,

d) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,

e) delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,

f) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

g) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

h) documenta il carattere secondario e strumentale delle

eventuali attività diverse da quelle di interesse generale,
ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117;

i) stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi
ai volontari delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

j) cura gli adempimenti connessi al deposito e alla
pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle
disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri
componenti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le
persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di
interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter
del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta
la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente
l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della
riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta
elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la

riunione stessa.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

Art. 13 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;

b) convoca e presiede l'Organo di amministrazione;

c) convoca e presiede l'Assemblea.

Il Presidente è individuato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Il Presidente dura in carica quanto Il Consiglio Direttivo; il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.14 - Organo di Controllo

Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere

dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art.15 - Revisione legale dei conti

Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art.16 - Libri Sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali

tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.17 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili eventualmente acquistati o ricevuti in donazione;
- contributi, erogazioni, donazioni, lasciti di enti pubblici e privati o di singoli;
- avanzi di gestione e proventi delle attività associative, accessorie o commerciali.

Le risorse economiche dell'associazione provengono da:

- quote associative annuali;
- contributi di soci e terzi;
- entrate derivanti da convenzioni, progetti, corsi, eventi, sponsorizzazioni;
- attività commerciali o produttive marginali coerenti con le finalità statutarie.

Art.18 - Divieto di Distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Art.19 - Risorse Economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria

attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art.20 - Bilancio di Esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di

missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art.21 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art.22 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.23 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche

dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art.24 - Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.25 - Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto,

dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i; in subordine e in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e s.m.i. e quelle del Codice civile.

F/to: Gasparro Marco - Maria Clorinda Valentino - Claudia Lojacono - Sara Battistello - Federica Corrao - Salzano Alfonso - Lucia Butticiè - Luca Bonafede.